



ISMA – ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA AFFIDATI
DAGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO**

Art. 1) FINALITA'

1. Il presente Regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze degli Istituti di Santa Maria in Aquiro (di seguito ISMA) disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
2. Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", a seguito dell'abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta dall'articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del "Codice dei contratti pubblici".

Art. 2) PRINCIPI

1. Le procedure in economia assicurano una maggiore semplificazione nelle acquisizioni di forniture e servizi e nell'esecuzione di lavori, garantendo l'economicità dell'azione amministrativa.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

Art. 3) FORME DI PROCEDURE IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a. Amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

Sede Legale: 00186 Roma – Via della Guglia, 69/b
Sede Operativa: 00184 Roma – Via del Colosseo, 43
tel.: 06.6792533 (r.a.) – 06 6788894 fax: 06.6789497
sito web: www.isma.roma.it e-mail: info@isma.roma.it

ISMA



b. Cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a soggetti terzi.

2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 4) LIMITI DI IMPORTO E DIVIETI DI FRAZIONAMENTO

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia da parte degli ISMA è ammesso, ove consentito dalle norme vigenti, nelle materie di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie economiche che seguono:

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario.

Le soglie economiche così come richiamate dalla normativa sono:

- Fino a € 50.000,00 qualora l'Amministrazione provveda con propri mezzi e strutture alla realizzazione dei lavori (amministrazione diretta);
- Fino a € 40.000,00 affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per lavori servizi e forniture;
- Tra € 40.000 e € 200.000 mediante cottimo fiduciario.

2. Gli ISMA si riservano la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l'utilizzo di "mercati elettronici" gestiti da Consip S.p.A. ovvero da altri enti pubblici, nel rispetto del D.P.R. 101/2002 e s.m.

3. Nel caso di appalti di importo superiore ad € 200.000,00 si procederà in ossequio alla convenzione in essere con il Provveditorato, relativa alla predisposizione ed esecuzione di tale tipologia di procedura.

4. Gli importi di volta in volta individuati sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

Art. 5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia deve essere individuato un responsabile unico del procedimento, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Gli ISMA, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del



responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

Art. 6) ACQUISIZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI

1. Il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, è disciplinato ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto, è disposto con atto amministrativo a contrarre, ai sensi dello Statuto degli ISMA e dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. Il provvedimento a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
4. Con l'atto anzidetto si attesta, inoltre, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip spa per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell'ente camerale all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.

Art. 7) PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.
2. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per i quali non si proceda in affidamento diretto, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. Ogni acquisizione è, inoltre, soggetta a tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità, di registrazione, comunicazione e controllo.

Sede Legale: 00186 Roma – Via della Guglia, 69/b
 Sede Operativa: 00184 Roma – Via del Colosseo, 43
 tel.: 06.6792533 (r.a.) – 06 6788894 fax: 06.6789497
 sito web: www.isma.roma.it e-mail: info@isma.roma.it

ISMA



Art. 8) COTTIMO FIDUCIARIO

1. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati tra gli operatori iscritti nell'Elenco istituito con il relativo Regolamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) le indicazioni di termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - m) codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - n) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
 - o) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - p) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how.



Sede Legale: 00186 Roma – Via della Guglia, 69/b
Sede Operativa: 00184 Roma – Via del Colosseo, 43
tel.: 06.6792533 (r.a.) – 06 6788894 fax: 06.6789497
sito web: www.isma.roma.it e-mail: info@isma.roma.it

ISMA

Art. 9) AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, entro i limiti di importo stabiliti dal medesimo articolo.

Art. 10) MERCATO ELETTRONICO

1. Il ricorso al mercato elettronico è consentito per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
2. Le procedure in economia possono altresì essere utilizzate per gli acquisti sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 328, c.4, lett. b) DPR 207/2010.

Art. 11) SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice, sono effettuate da una Commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo ex art. 82 del Codice, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.
2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al soggetto competente per gli atti conseguenti.
3. L'Amministrazione, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione, qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella "lettera invito" non sia stata esclusa tale possibilità.
4. Gli ISMA possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 12) GARANZIE

1. Gli Operatori Economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a € 40.000, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione delle garanzie.
2. Per i lavori compresi tra € 40.000 fino alla soglia di € 200.000, la costituzione di garanzia può essere sostituita dalla trattenuta del 10% del valore totale dell'affidamento. Detta somma sarà corrisposta all'Operatore decorso un mese dal collaudo o certificato di regolare esecuzione.
3. Oltre € 200.000 saranno richieste le garanzie di legge.

Sede Legale: 00186 Roma – Via della Guglia, 69/b
Sede Operativa: 00184 Roma – Via del Colosseo, 43
tel.: 06.6792533 (r.a.) – 06 6788894 fax: 06.6789497
sito web: www.isma.roma.it e-mail: info@isma.roma.it



ISMA
